

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'approvazione dei progetti e dei preventivi
e il sussidiamento della costruzione della centrale di raccolta
della FOFT a Lugano

(del 12 gennaio 1960)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

La Federazione orto-frutticola ticinese chiede l'assegnazione del sussidio di legge per la costruzione della centrale di raccolta dei prodotti orto-frutticoli ticinesi a Lugano. La spesa è preventivata in Fr. 369.000,—.

Questa organizzazione, ha iniziato la propria attività nel marzo del 1937, epoca in cui lo smercio dei prodotti orto-frutticoli del nostro Cantone dipendeva esclusivamente dalla buona volontà dei negozianti e si trovava perciò in balia dell'importazione; la produzione doveva adattarsi ai prezzi della merce estera e non godeva di particolare protezione. Da quell'epoca, gli sforzi congiunti delle Autorità cantonali e dei dirigenti della FOFT portarono all'adozione di misure restrittive in sede federale, nonché al miglioramento qualitativo dei prodotti. L'evoluzione della organizzazione si compendia in queste cifre :

1937 : vendite Fr. 240.000,— (ql. 9.900);
1959 : vendite Fr. 4.000.000,— (ql. 75.000);
1937 : soci 418;
1959 : soci 1363.

Inizialmente, la FOFT si installava in un piccolo locale di via Ariosto a Lugano — per il Segretariato centrale ed il magazzino — mentre nel Mendrisiotto l'Orticola dello Stato, in Villa Coldrerio, funzionava da Centro di raccolta dei prodotti. In progresso di tempo, uffici e magazzino di Lugano si trasferivano in Via Frasca e lo Stato costruiva i depositi di Mendrisio e di Tenero mentre la FOFT quello di Giubiasco.

La sede di Lugano è diventata troppo angusta ed, inoltre, lo stabile verrà fra non molto demolito per far posto ad un nuovo edificio. La FOFT ha perciò acquistato una proprietà in Via Landriani ed ha fatto allestire i progetti e preventivi per la costruzione di uno stabile comprendente, al piano terreno e nel cantinato le cantine per la costruzione di una cella refrigerante, indispensabile, quest'ultima, per la conservazione dei prodotti orto-frutticoli e degli imballaggi; un piano rialzato destinato a locale di ricezione e immagazzinamento dei prodotti, con montacarico e rampe da carico e scarico; un primo piano per gli uffici. Il progetto è stato razionalmente studiato e permetterà la definitiva sistemazione della sede centrale di questa importante organizzazione agricola.

Il piano di finanziamento prevede la partecipazione della FOFT in franchi 160.000,—; l'accensione di una ipoteca presso un Istituto di credito per franchi 117.000,— e l'assegnazione del sussidio statale in Fr. 92.000,—.

Conformemente all'art. 16 bis della legge 3 dicembre 1894 sul promovimento dell'agricoltura Vi proponiamo di voler accordare il sussidio del 25 % sulla spesa preventivata.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Stefani

Il Cons. Segr. di Stato :

Ghisletta

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione dei progetti e dei preventivi
e il sussidiamento della costruzione della centrale di raccolta
della FOFT a Lugano

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 12 gennaio 1960 n. 874 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Sono approvati i progetti e i preventivi per la costruzione della sede della FOFT a Lugano.

Art. 2. — Sulla spesa preventivata di Fr. 369.000,— è concesso il sussidio del 25 % pari a Fr. 92.250,—.

Art. 3. — In caso di scioglimento della società, l'eccedenza attiva sarà destinata al rimborso integrale dei sussidi ottenuti dallo Stato.

Art. 4. — Il versamento del sussidio è condizionato alla presentazione dei documenti giustificativi e della polizza di assicurazione contro gli incendi e i danni delle forze naturali.

Art. 5. — La spesa non è soggetta alle riduzioni contemplate dai decreti legislativi sui provvedimenti finanziari e sarà iscritta alle uscite del Dipartimento dell'economia pubblica, Divisione dell'agricoltura, sotto la voce di bilancio 103.24 sussidio costruzione FOFT, esercizio 1960.

Art. 6. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.